

Approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 30.7.2018

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

TITOLO I NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Gli spazi pubblici per lo sport di proprietà dei Comune di Pontenure con le relative attrezzature costituiscono il patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale ed è destinato a soddisfare le esigenze ed i bisogni della collettività.

2. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende a realizzare le seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative, consentite dagli impianti sportivi, in coordinamento e connessione con le associazioni presenti sul territorio;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, valorizzando tutte le forme associative ed in particolare quelle sportive operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione, una gestione partecipata di attività di interesse generale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che sono gli utilizzatori degli impianti ed i principali promotori dello sport;
- d) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri ridotti a carico della collettività.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, compresi quelli annessi a Istituti scolastici e di quelli che il Comune possa eventualmente acquisire in disponibilità da altri soggetti in forza di regolare contratto.

2. Gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa. Sono attrezzati per una o più attività sportiva, da esercitare anche a livello agonistico, purché in discipline compatibili con la natura degli impianti stessi.

3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di scuole, cittadini, associazioni e società sportive, federazioni ed enti di promozione sportiva.

Art. 3 - Classificazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi del Comune di Pontenure, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, vengono classificati come di seguito:

a) PALESTRE SCOLASTICHE:

Impianti che hanno caratteristiche tecniche riconducibili alla pratica di una o più discipline sportive, finalizzate alla promozione dell'esercizio motorio e di attività sociali e ludico-ricreative.

Essendo soggetti a particolari restrizioni sulle modalità di utilizzo, tali impianti non consentono di sviluppare una significativa attività di tipo imprenditoriale.

b) IMPIANTI SPORTIVI DI BASE:

Impianti che sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di svolgere promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative.

Tali impianti possiedono le necessarie caratteristiche tecniche e strutturali legate ad una gestione sportiva, ma, a causa degli oneri elevati per la loro manutenzione e l'impossibilità di utilizzarli in modo intensivo, non consentono di sviluppare una significativa attività di tipo imprenditoriale.

c) IMPIANTI SPORTIVI DI 1^ LIVELLO:

Impianti che hanno struttura articolata o complessa, destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello comunale ma anche di ambito sovracomunale.

Sono impianti che, per le loro caratteristiche tecniche e strutturali, consentono di gestire attività sportive con rilevanza economica e di sviluppare quindi un'attività di tipo imprenditoriale.

2. In sede di prima applicazione, gli impianti sportivi del Comune di Pontenure vengono classificati come segue:

a) PALESTRE SCOLASTICHE:

- Palestre di Via Galilei e di via Sivelli, annesse ai plessi scolastici.

b) IMPIANTI SPORTIVI DI BASE:

- Campo calcio del capoluogo sito in P.le Falcone, con gli annessi campi di allenamento;

- Campo calcio di via Milano a Valconasso con l'annessa pista polivalente scoperta.

- Pista ovale di pattinaggio del capoluogo in P.le Falcone;

c) IMPIANTI SPORTIVI DI 1^ LIVELLO:

- Piscina coperta sita in Pontenure - P.le Falcone con annessa la pista polivalente coperta;

- Centro tennistico comunale di via Colombo con annessi campi da beach volley e calcio sintetico.

3. La Giunta Comunale con propria deliberazione può decidere in merito al raggruppamento degli impianti esistenti e di quelli di nuova eventuale costruzione, provvedendo anche alla contestuale classificazione secondo la casistica, di cui al comma precedente.

TITOLO II

CONDIZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO E L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 4 – Tipologie di gestione degli impianti e forme di affidamento

1. Per gestione dell'impianto sportivo si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto, individuato come gestore, si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale per l'uso di tali strutture.

2. La gestione degli impianti sportivi, indicati all'art. 3 del presente regolamento, può essere esercitata in forma diretta o indiretta. In quest'ultimo caso mediante affidamento in concessione a terzi.

3. Le principali tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:

- a) concessione d'uso con pagamento delle tariffe comunali;
- b) convenzione di concessione d'uso e/o per la gestione di impianti con scarsa rilevanza economica;
- c) contratto di concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica;
- d) contratto di concessione per la costruzione anche in ampliamento e per la gestione di impianti con rilevanza economica.

4. Le palestre scolastiche, individuate nel precedente articolo 3, comma 2, lett. a), costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, per cui l'uso nelle ore libere da impegni scolastici è regolato in conformità alle norme vigenti e previo accordo con la Dirigenza scolastica.

5. Le palestre scolastiche in orario extrascolastico e gli impianti sportivi di base, di cui all'art. 3, lett. a) e b), vengono affidati in concessione, con le tipologie a) e b) del precedente comma 3, in via preferenziale ad Associazioni sportive pontenuresi seguendo le priorità di cui al successivo art. 5.

In caso di mancanza di interesse da parte di quest'ultime, il Comune può considerare eventuali richieste, redatte con gli elementi di cui al successivo art. 5, comma 6), avanzate da Associazioni di promozione sociale iscritte all'Albo comunale delle associazioni.

In sub ordine alle richieste avanzate da soggetti pontenuresi, si considerano le proposte di enti di promozione sportiva provinciali, associazioni di discipline sportive provinciali associate a federazioni sportive nazionali.

In assenza di richieste da parte dei soggetti, di cui presente al comma, il Comune segue le procedure di cui al comma seguente.

6. Il Comune affida la gestione in regime di concessione degli impianti sportivi di primo livello, di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) caratterizzati da rilevanza economica, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, seguendo le modalità indicate dalla normativa vigente.

7. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente, che consentono il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la loro gestione successiva quali:

- a) procedure di concessione di costruzione e gestione;

b) procedure di finanza di progetto (project financing);

c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.

In relazione alle procedure, di cui al presente comma, l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

Art. 5 – Modalità d'uso e di concessione delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi di base con scarsa rilevanza economica

1. Le domande di concessione in uso delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi di base, di cui all'art. 3 punti a) e b) gestiti direttamente dal Comune, relative allo svolgimento di attività sportive di tipo corsuale, stagionale o comunque non continuative, debbono essere indirizzate al Settore Sport del Comune entro il termine indicato e pubblicizzato sul sito comunale.

2. Il richiedente o il legale rappresentante, in caso di Associazione, deve specificare nella domanda, predisposta dallo stesso Ufficio: l'indicazione dell'impianto richiesto, i giorni ed il periodo di utilizzo, gli orari richiesti, la disciplina sportiva praticata, il numero e l'età dei partecipanti, le generalità del responsabile dell'attività stessa, l'eventuale iscrizione a Federazione aderente al CONI.

3. I richiedenti gli impianti, soggetti al rispetto dell'art. 11 della L.R. 31.5.2017 n. 8, devono inoltre presentare la documentazione prevista dalla stessa normativa per l'esercizio di attività sportive, se dovuta.

4. Il Responsabile comunale del settore Sport procede all'assegnazione di turni, spazi ed orari nel quadro di una programmazione comunale, che tende a valorizzare ogni singola disciplina sportiva.

5. Ai fini del rilascio delle concessioni d'uso, sono valutati i seguenti indici di priorità:

- sede legale a Pontenure;
- iscrizione dell'Associazione sportiva all'albo comunale delle associazioni di promozione sociale;
- attività praticate, con privilegio della Associazione che svolge attività di tipo promozionale nel settore giovanile, della terza età o disabilità;
- numero degli iscritti alla Associazione (con particolare riguardo alle fasce giovanili);
- anno di fondazione della Associazione;
- iscrizione a Federazioni aderenti al C.O.N.I.

6. Le Associazioni sportive regolarmente costituite, che per le loro dimensioni e per la tipologia dell'attività sportiva praticata, hanno la necessità di utilizzare le palestre scolastiche o un impianto sportivo di base, di cui all'art. 3 punti a) e b), in modo quasi esclusivo, continuativo e per una temporalità superiore a quella stagionale, possono presentare, tramite il legale rappresentante, specifica richiesta di concessione d'uso e di gestione indirizzata all'Amministrazione Comunale indicando: l'impianto richiesto, il tipo di attività sportiva che intende promuovere, il programma di utilizzo con l'età ed il numero dei partecipanti, l'iscrizione a Federazioni aderenti al CONI, i campionati cui è iscritta, i responsabili dell'attività, il piano economico ed ogni altro elemento utile per la valutazione della richiesta.

7. In tal caso l'Amministrazione comunale approva una convenzione, secondo lo schema di cui al successivo art. 6, per disciplinare le condizioni di concessione d'uso e/o di gestione, tenendo conto dell'impegno della stessa.

8. Il Comune può riconoscere rimborsi spese, non superiori alla documentazione prodotta, qualora le spese affrontate dall'Associazione siano eccedenti l'importo introitato da terzi delle tariffe comunali, di cui al successivo art. 11. In relazione alla rilevanza dell'attività promozionale giovanile svolta dall'Associazione, il Comune può erogare un contributo economico ai sensi dello specifico e vigente regolamento comunale.

9. In caso di ricevimento di più richieste, di cui al precedente comma 6, il Comune individua il concessionario in uso dell'impianto tra i richiedenti valutando:

- a) la sede dell'associazione sportiva nel territorio comunale oppure la sua operatività con incidenza significativa, per dimensionamento e diffusione della propria attività, nel medesimo territorio comunale;
- b) l'iscrizione dell'associazione sportiva all'albo comunale delle associazioni di promozione sociale;
- c) la natura dilettantistica dell'attività proposta, al fine di consentire una maggiore diffusione della pratica sportiva tra la popolazione;
- d) l'esperienza nel settore, il radicamento sul territorio, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori, allenatori ed operatori impiegati, la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- e) la garanzia dell'apertura dell'impianto ai cittadini e ad altre associazioni per gli spazi non utilizzati dal concessionario;
- f) la garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle società ed associazioni sportive che ne facciano richiesta per gli spazi non utilizzati;
- g) l'equilibrio del piano economico a corredo della proposta di gestione.

L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al presente comma esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

L'Amministrazione comunale, valutate le esigenze e/o le richieste pervenute, può comunque vincolare il concessionario a riservare una quota degli spazi anche ad altre Associazioni o al Comune stesso.

10. Le concessioni d'uso per lo svolgimento di manifestazioni, gare, allenamenti ed altre attività, per le quali sia stata presentata richiesta successivamente al termine stabilito dal Comune, verranno rilasciate in base alla disponibilità e compatibilmente col programma generale delle manifestazioni sportive programmate. Le richieste dovranno essere presentate secondo le stesse modalità previste nei commi precedenti. Per manifestazioni sportive di una certa rilevanza l'Ufficio dovrà acquisire inoltre il nulla – osta della Giunta Comunale.

11. Per le concessioni d'uso, di cui al precedente comma 10, potrà essere richiesto un deposito cauzionale o una fidejussione, il cui importo sarà stabilito dal Responsabile del settore competente al rilascio dell'autorizzazione, proporzionale alla durata e all'importanza dell'iniziativa.

12. La concessione d'uso temporanea dell'impianto sportivo non autorizza automaticamente l'utilizzo delle dipendenze dello stesso (depositi, bar, posteggi, pubblicità e simili).

Art. 6 - Convenzioni

1. Qualora il Comune conceda in uso/gestione impianti sportivi, ai sensi dell'art. 5, commi 6 e 7, la convenzione dovrà contenere:

- a) l'oggetto della stessa;
- b) la descrizione dell'impianto;
- c) la durata della gestione;
- d) l'attività di gestione e di manutenzione ordinaria da eseguire a carico del concessionario;
- e) la manutenzione straordinaria a carico del Comune. Le parti potranno concordare la realizzazione di interventi straordinari da parte del concessionario, sulla base di specifici progetti approvati dal Servizio Tecnico Comunale competente che dovrà monitorare costantemente la loro realizzazione. Tali interventi potranno essere oggetto di contribuzione o concorso spese da parte del Comune per investimenti;
- f) le migliorie (v. quanto indicato al successivo art. 7);
- g) gli oneri a carico del gestore;
- h) l'eventuale canone;
- i) l'eventuale contributo/rimborso spese del Comune a sostegno della gestione;
- j) le modalità di utilizzo dell'impianto, con eventuale riserva di spazi per altre Associazioni e/o per il Comune stesso;
- k) l'uso pubblico dell'impianto;
- l) l'uso gratuito dell'impianto da parte del Comune per propri fini e manifestazioni, fatto salvo l'impegno a risarcire eventuali danni provocati ed eventuali costi energetici;
- m) le responsabilità e obblighi assicurativi;
- n) la vigilanza e le segnalazioni;
- o) la cauzione;
- p) il verbale di consegna e riconsegna;
- q) le tariffe da applicarsi all'utenza;
- r) la decadenza ed il recesso;
- s) il divieto di cessione del contratto;
- t) la risoluzione delle controversie;
- u) il monitoraggio dei costi e dei benefici derivanti dalla gestione;
- v) le spese contrattuali.

Art. 7 - Elementi particolari del rapporto convenzionale inerenti eventuali migliorie strutturali/investimenti

1. La convenzione, regolante i rapporti tra l'Amministrazione ed il soggetto individuato come concessionario, in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 5 può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:

- a) la realizzazione da parte del concessionario di eventuali lavori di miglioria o di investimenti per opere ulteriori autorizzate dall'Amministrazione, che possano essere caratterizzabili come interventi accessori/migliorativi della gestione dell'impianto e che siano stimati in misura minoritaria rispetto al valore contrattuale;
- b) l'acquisto di strumentazioni connesse alle attività dell'impianto.

Art. 8 - Concessioni d'uso per attività non sportive

1. Gli impianti sportivi comunali, compatibilmente con la salvaguardia delle strutture e con la programmazione delle attività e delle manifestazioni sportive, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di pubblici spettacoli o di altre manifestazioni, qualora siano autorizzati dal Comune e si svolgano conformemente alle condizioni di agibilità delle stesse.
2. Le domande per le concessioni d'uso degli impianti relative allo svolgimento di attività non di carattere sportivo devono essere indirizzate al Settore comunale Segreteria e Affari Generali, anche se il Comune ha affidato a terzi la gestione degli impianti stessi. Nella domanda dovranno essere specificati: l'impianto che si vorrebbe utilizzare, il giorno, gli orari di svolgimento dell'iniziativa, il programma della manifestazione, il numero dei partecipanti previsto, le generalità del responsabile dell'attività stessa. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione che verrà richiesta dall'Ufficio comunale in base alla specificità della manifestazione.
3. Il Responsabile del settore Segreteria e Affari Generali trasmetterà copia della domanda al Responsabile del settore Sport, che potrà far pervenire le proprie osservazioni. La concessione d'uso verrà rilasciata previa acquisizione della disponibilità dell'impianto presso l'eventuale soggetto gestore dello stesso e delle indicazioni dell'U.T. comunale rispetto alle precauzioni da osservare durante l'allestimento e lo svolgimento dell'iniziativa.
4. Per manifestazioni di una certa rilevanza l'Ufficio dovrà acquisire inoltre il nulla – osta della Giunta Comunale.
5. Le autorizzazioni rilasciate in base al presente articolo per lo svolgimento di manifestazioni non sportive sono subordinate alla prestazione di un deposito cauzionale o di una fidejussione, il cui importo è stabilito dal Responsabile del settore competente al rilascio dell'autorizzazione, e che deve essere commisurato alla durata e all'imponenza dell'iniziativa.

Art. 9 - Sospensione delle concessioni

1. Il Servizio competente può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso o di gestione degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive, per ragioni tecniche contingenti di inagibilità o di manutenzione degli stessi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Art. 10 - Revoca delle concessioni

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione/convenzione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza

la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

3. Il Responsabile comunale del Settore competente ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino:

- a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso, seguendo le modalità indicate al successivo art. 11;
- b) trasgressori delle norme del presente regolamento;
- c) trasgressori delle disposizioni integrative emanate dalla Giunta comunale e dal Servizio competente;
- d) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

TITOLO III

CONDIZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Art. 11 - Tariffe d'uso

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte dei concessionari il pagamento delle quote d'uso stabilite nel tariffario approvato annualmente dalla Giunta Comunale. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione.

Il pagamento delle tariffe sarà suddiviso, indicativamente, in due rate da liquidarsi secondo lo schema di cui a seguire:

- a) 1^a rata: entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha inizio l'attività di utilizzo degli impianti sportivi;
- b) 2^a rata: entro il 30 giugno dell'anno in cui ha termine l'attività di utilizzo degli impianti sportivi.

2. L'ufficio comunale competente provvede ad inviare periodicamente ai concessionari i conteggi relativi all'utilizzo degli impianti e le relative modalità di pagamento. Le tariffe dovranno essere pagate entro trenta giorni dalla richiesta del Comune. Trascorso tale periodo il Comune invia una sollecitazione a pagare entro ulteriori 15 gg. applicando alle tariffe una mora del 5%. Il mancato pagamento dell'importo maggiorato della mora entro i termini suddetti, comporta la sospensione delle concessioni, pregiudica quelle future fino al pagamento dell'importo dovuto e l'eventuale recupero coatto nei confronti dei concessionari morosi.

3. In caso di chiusura degli impianti per inagibilità, al concessionario non verranno imputate le tariffe relative a tale periodo.

Nel caso in cui l'impianto concesso non venga utilizzato per vari motivi, il concessionario dovrà tempestivamente segnalarlo all'Ufficio comunale competente altrimenti il costo gli verrà ugualmente addebitato.

4. La Giunta Comunale può deliberare l'esonero dal pagamento o la riduzione delle tariffe vigenti in caso di svolgimento di corsi o manifestazioni di rilievo sociale, culturale o

ricreativo. In tal caso il richiedente dovrà specificare se trattasi di corso o di manifestazione gratuita o a pagamento.

5. L'organizzatore, che per motivi non imputabili al Comune non può svolgere la manifestazione programmata e autorizzata, dovrà versare l'intera somma prevista ed ha diritto al trasferimento della sua prenotazione ad altra data, compatibilmente con la disponibilità degli impianti.

Art. 12 – Modalità di utilizzo degli impianti

1. Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi, ad indossare indumenti o calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva.

2. E' fatto espresso divieto al concessionario/gestore di manomettere o variare qualsiasi impianto. Ogni modifica, anche a carattere provvisorio, deve essere autorizzata dal Responsabile del settore comunale competente.

3. I concessionari, alla fine di ogni manifestazione, dovranno lasciare liberi tutti i locali utilizzati, liberi da qualsiasi attrezzatura ed indumenti, consegnando le chiavi all'incaricato del Comune.

4. I concessionari/gestori e gli utenti degli impianti sono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzo degli impianti stessi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei locali adibiti a servizi e di quant'altro di proprietà del Comune, in modo da evitare qualsiasi danno o pregiudizio al patrimonio comunale.

5. I concessionari/gestori sono direttamente responsabili di ogni eventuale danno, che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti sportivi. Sono tenuti a collaborare al fine di evitare danni alle strutture da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.

Art. 13 - Vigilanza

1. Il concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.

2. E' tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

3. Il concessionario della gestione ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad esso conferito.

4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Art. 14 - Sgombero neve

1. In caso di nevicata il concessionario che intenda comunque usufruire dell'impianto all'aperto dovrà provvedere direttamente allo sgombero della neve ed al suo relativo

trasporto fuori dal complesso secondo le disposizioni degli Uffici comunali competenti.

Art. 15 - Installazione di attrezzature

1. Per le manifestazioni che richiedono l'installazione di particolari attrezzature, non comunemente esistenti nell'impianto, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle stesse. Queste ultime operazioni dovranno avvenire secondo i tempi indicati dal Comune e comunque nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività.

Art. 16 - Deposito di attrezzature

1. Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o dei concessionari potranno essere depositati o comunque lasciati nei locali dei singoli impianti, solo se previsto nella concessione d'uso o in convenzione.

Art. 17 – Limitazioni e divieti

1. Le concessioni dei servizi di bar, rivendita di tabacchi, pubblicità ed altri servizi, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti o contratti emanati dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, con riferimento alle normative vigenti in materia di rilascio di licenze o autorizzazioni di vendita al dettaglio.

2. Il concessionario/gestore non può in qualsiasi forma, vendere o noleggiare agli utenti attrezzi, indumenti o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto ogni forma di commercio o assistenza retribuita è assolutamente vietata se non espressamente autorizzata dal Comune.

3. E' fatto tassativo divieto ai concessionari/gestori di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente o consentire l'uso, in qualsiasi modo e forma ed a qualsiasi titolo, sia oneroso o gratuito, in tutto o in parte degli impianti, dei locali e degli accessori per finalità che non siano strettamente quelle per le quali è stata richiesta ed accordata la concessione, pena la decadenza della concessione stessa.

Art. 18 - Accertamento e rifusione danni

1. I concessionari/gestori, salvo rivalsa nei confronti di terzi, rispondono dei danni arrecati da chiunque agli impianti, ai locali di servizio ed alle attrezzature in genere durante i giorni e gli orari di concessione. I danni verranno quantificati dall'Ufficio Tecnico comunale e rimborsati per intero al Comune, il quale provvederà direttamente alla loro riparazione

2. In particolare al termine di ciascuna manifestazione e comunque entro le 24 ore successive, verrà effettuato, alla presenza di un incaricato del soggetto concessionario dell'impianto, un sopralluogo al fine di accertare eventuali danneggiamenti arrecati

all'impianto medesimo. In caso di assenza di incaricato del concessionario, l'addetto comunale provvederà ugualmente all'accertamento predetto.

Art. 19 - Responsabilità verso terzi

1. I concessionari/gestori si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune ed i suoi coobbligati da tutti i danni sia diretti che indiretti, che potessero comunque e da chiunque, persone e cose, ivi compresi gli atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico, derivare in dipendenza della concessione dell'uso degli impianti e degli accessori, sollevando il Comune stesso ed i suoi coobbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione alla pratica della propria disciplina sportiva.
2. Il Comune si garantisce dai rischi diversi, connessi alla proprietà delle strutture e comunque non connessi alla gestione delle attività, mediante stipulazione di idonea polizza di responsabilità civile, salvo rivalsa.
3. L'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata o riconosciuta dagli organi federali e da quelli amministrativi. Pertanto il concessionario/gestore dovrà accertare che il numero degli utenti/spettatori non superi quello previsto dal verbale di agibilità.
4. I concessionari/gestori sono tenuti a segnalare agli Uffici comunali competenti, ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo all'utenza dell'impianto.